



# MISURA 16 - COOPERAZIONE

## BANDO PER L'ACCESSO AL TIPO DI INTERVENTO

### 16.1.1 - SOSTEGNO PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DEI GRUPPI OPERATIVI DEL PEI IN MATERIA DI PRODUTTIVITÀ E SOSTENIBILITÀ DELL'AGRICOLTURA.

#### SECONDA FASE – INVITO A PRESENTARE I PROGETTI DI INNOVAZIONE DEI GRUPPI OPERATIVI.

---

Vers.2.0 - Aggiornamento al 05.10.2018

(i quesiti sono ordinati a partire del più recente pervenuto)

## F.A.Q.

**D(14): Lavoro dell'imprenditore agricolo. Tutti i costi riconducibili all'impegno dell'imprenditore agricolo nel progetto sono ammissibili? Tali costi sono rimborsati (= pagati) dal PSR?**

R: L'impegno dell'imprenditore agricolo, che non è un dipendente dell'azienda e dunque non ha cedolino paga, per la partecipazione all'attuazione del progetto, viene riconosciuto e quantificato economicamente. Tale costo è considerato come ammissibile e classificato come contributo in natura, ma per lo stesso non è previsto alcun rimborso.

A titolo esemplificativo si riportano tre diversi casi.

1. Progetto che non prevede investimenti materiali e immateriali di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e, punti 1. e 2. dell'invito e richiede un contributo del 100%: i contributi in natura non sono ammissibili.
2. Progetto che non prevede investimenti materiali e immateriali di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e, punti 1. e 2. dell'invito e prevede un cofinanziamento da parte del GO: il contributo in natura può essere riconosciuto come compartecipazione finanziaria al progetto (ai fini dell'attribuzione del punteggio), entro il limite del 15% previsto dall'articolo 13, comma 2, lett. c) dell'invito.
3. Progetto che prevede anche investimenti materiali e immateriali di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e, punti 1. e 2.: i contributi in natura di carattere agronomico sotto forma di forniture di opere, di beni e servizi, compreso l'apporto di lavoro proprio da parte dell'imprenditore agricolo, sono ammissibili se rispettano le condizioni previste dall'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e, fatta salva la verifica di congruità di cui all'articolo 16 dell'invito, a condizione che i costi medesimi non siano componente implicita nei prezzi unitari approvati per le specifiche voci di lavorazione.

Il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale dei costi ammissibili, escluso l'importo dei contributi in natura, al termine dell'operazione. Il contributo in natura può essere riconosciuto come parte dell'investimento ai fini della determinazione del costo totale del medesimo, comunque entro il limite del 15% sul totale del

progetto previsto dall'articolo 13, comma 2, lett. c) e alle condizioni previste dagli articoli 14 e 16, comma 2, lett. e) dell'invito.

**D(13): Contributi in natura dell'imprenditore agricolo. La partecipazione dell'imprenditore alle riunioni del GO è una spesa rendicontabile?**

R: La spesa è rendicontabile e può essere considerata ammissibile, anche ai fini della quantificazione della compartecipazione finanziaria e del punteggio che ne deriva, se la partecipazione alle riunioni è finalizzata alla realizzazione degli interventi e investimenti specifici di carattere agricolo previsti dal progetto di innovazione. Si rammenta che nel caso di contributo al 100%, come previsto all'articolo 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013, la spesa per i contributi in natura non può essere oggetto di finanziamento.

**D(12): Contributi in natura dell'imprenditore agricolo. In che modo è possibile rendicontare le spese dell'imprenditore agricolo.**

R: Le spese dovranno essere rendicontate mediante la presentazione di una tabella riepilogativa delle ore prestate (*timesheet*), nel caso di lavoro da parte dell'imprenditore agricolo, sottoscritta dall'imprenditore stesso. L'importo presentato a rendiconto è dato dal numero di ore prestate e dal valore di riferimento per la tariffa oraria pari a euro 14,52 calcolata a partire dalla retribuzione media degli addetti in agricoltura (7° livello specializzato super) come indicato dal decreto del Ministero del Lavoro del 18/05/2017.

**D(11): Accordo di Cooperazione.** Il bando prevede all'art. 7 comma 9 che il testo dell'accordo di cooperazione sia redatto secondo lo schema dell'allegato A con particolare riferimento alle disposizioni degli artt. 7, 8 e 14. A tale proposito si chiede cortesemente di sapere se tali articoli possano essere integrati e/o adattati alle esigenze?

R: L'art. 7 comma 9 parla di redigere l'Accordo seguendo lo "schema" allegato al bando. Non deve necessariamente rimanere inalterato. Quanto disposto nell'articolo va, infatti, interpretato come obbligo di previsione degli elementi e delle responsabilità trattati negli articoli 7, 8 e 14 all'interno dell'Accordo di Cooperazione, mentre il contenuto specifico può essere liberamente concordato, integrato e/o adattato tra gli aderenti.

**D(10): Spese di personale.** Per la rendicontazione delle spese di personale di un'azienda agricola si deve considerare il costo annuo dell'anno precedente e dividerlo per il coefficiente 1720, come previsto dall'art. 14 lettera b) del bando, oppure si può usare la retribuzione effettiva da CCNL operai agricoli moltiplicata per le ore effettivamente lavorate?

R: La metodologia da utilizzare è quella indicata dall'articolo 14. Il costo annuo può essere aggiornato, ove possibile, oppure si può utilizzare il costo orario indicato in fase di presentazione della domanda.

**D(9): Partner.** È possibile inserire nel Gruppo Operativo un partner che non sosterrà delle spese per la realizzazione del progetto di innovazione? L'avviso non prevede la tipologia del partner associato; è possibile comunque prevedere la partecipazione alle attività di un soggetto al di fuori del GO, come partner progettuale?

R: È possibile la partecipazione nel GO di un partner che non sosterrà spesa rendicontabile. Sarebbe opportuno indicare chiaramente il coinvolgimento del partner nelle attività progettuali. La figura del partner "associato" non è stata prevista nel bando, che ha come obiettivo quello della creazione di partenariati, quali i GO, che si occupino di realizzare progetti di innovazione.

**D(8): Fascicolo aziendale:** l'Avviso 16.1 all'art. 7 impone che i "soggetti che compongono il GO costituiscano il proprio fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1/12/1999, n. 503", ma non troviamo menzionato l'obbligo di creare i legami associativi tra i componenti del GO; deduciamo quindi che non bisogna creare i legami associativi, è corretto?

R: No, è necessario creare i legami associativi se vi è un nuovo accordo di cooperazione.

**D(7): Preventivo per spese notarili:** il soggetto partner interessato dalla Misura all'inizio del 2018 ha effettuato una gara per la selezione del notaio e ha riscontrato serie difficoltà a ottenere dei preventivi: su 5 notai invitati solo 1 ha presentato un'offerta. A fronte di questa considerazione, sono a chiedere se si può utilizzare la documentazione di questa precedente gara per la presentazione della domanda a valere sulla Misura 16.1.1

R: Nel caso in cui la prestazione richiesta sia la stessa e il periodo di validità del preventivo risulti compatibile con il progetto, il preventivo è da ritenersi valido.

**D(6): Presentazione di preventivi per la realizzazione di un investimento materiale:** per alcuni materiali di consumo il soggetto partner ha già effettuato una gara per la fornitura e quindi per ciascuno di essi è stato individuato già il fornitore. Nell'ipotesi sia necessario acquistare uno di questi materiali di consumo, è possibile allegare la documentazione relativa alla gara già effettuata per giustificare la scelta del fornitore?

R: Sì, purché siano presenti e rispettati tutti gli elementi previsti dall'articolo 16 del bando, quali ad esempio, il periodo di validità del preventivo.

**D(5): Contributi in natura di carattere agronomico:** una volta presentato nella domanda di aiuto il computo metrico relativo all'operazione preventivata e dimostrata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 14 comma 1, lettere a), b), c), f), in fase di rendicontazione non è necessario portare alcuna documentazione comprovante, è corretto?

R: In sede di rendicontazione la congruità e ragionevolezza dei costi sostenuti è dimostrata allegando alle domande di pagamento, in acconto e saldo, i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati.

È comunque prevista, all'articolo 28, la presentazione di una tabella riepilogativa delle ore prestate nel caso di lavoro da parte dell'imprenditore agricolo, sottoscritta dall'imprenditore stesso.

**D(4): Offerte per l'acquisto di materiali di consumo:** alcuni fornitori operano solamente online. In questi casi è possibile presentare come offerta lo screen-shot (e.g. in forma di pdf) del carrello di acquisto?

R: Il preventivo potrebbe essere presentato anche attraverso documentazione ottenuta da pagine web, purché siano presenti tutti gli elementi necessari alla sua valutazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b) del bando (dati completi/carta intestata ditta fornitrice, descrizione bene, prezzo complessivo, durata validità del preventivo, corretta intestazione al richiedente, ecc.). In considerazione, dunque, della difficoltà per l'ottenimento un preventivo con simili caratteristiche tramite siti web, si consiglia di avvalersi direttamente delle ditte fornitrici.

**D(3): Presentazione di preventivi per la realizzazione di un investimento materiale, la cui definizione è oggetto della proposta stessa:** la proposta prevede tra le prime attività progettuali la definizione nel dettaglio degli elementi per la progettazione e la realizzazione di un prototipo. Questo implica che in fase di stesura della proposta della seconda fase, alcuni dettagli non possono essere noti ancora con precisione, perché sono di fatto degli output di progetto. Al contempo, però, essi sono necessari per presentare dei preventivi di spesa. Ci si riferisce a titolo di esempio ai materiali con cui sarà realizzato il prototipo, che saranno stabiliti proprio in risposta a quanto emergerà nel corso delle prime fasi del progetto e che influenzano significativamente la stima del preventivo. Come possiamo conciliare la necessità di presentare i preventivi con la flessibilità che è ancora necessaria in attesa che il progetto stesso fornisca delle risposte sui dettagli della progettazione/realizzazione?

R: La prima fase del bando serviva proprio a questo scopo, a definire con maggior dettaglio le esigenze per l'attuazione del progetto di innovazione nella seconda fase. Per quelle iniziative che non hanno ricevuto un finanziamento per la realizzazione della prima fase, questo percorso diventa ovviamente più arduo. I costi devono essere preventivati prima della presentazione della domanda ed allegati alla stessa. Si ricorda la possibilità di presentare nel corso della realizzazione del progetto, l'eventuale richiesta di variante conseguente ad un cambiamento nei costi inizialmente preventivati, come indicato agli artt. 26 e 27 del bando.

**D(2): Remunerazione delle aziende agricole per contributi in natura:** le modalità ai punti 1) e 2) dell'art. 14 sono alternativi o possono essere presentati entrambi?

R: Al comma 2 dell'articolo 14 viene indicata una tariffa oraria di riferimento da utilizzare per il computo della spesa documentata e quantificata come indicato al comma 1.

D(1): **Figura del tecnico abilitato.** All'art. 16, comma 2, lettera b), punto 5) il bando riporta la necessità di giustificare la presentazione di un unico preventivo per l'acquisto di attrezzature specifiche con una relazione sottoscritta da un tecnico abilitato. Potremmo avere una definizione di cosa si intende con il termine tecnico abilitato?

R: Per tecnico abilitato si intende un soggetto iscritto nell'Albo/Ordine/Collegio professionale di riferimento.

## Errata corrige refusi nel bando

### Articolo 7 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità

...

3. Il capofila ha il ruolo di rappresentante di tutti i partner e di interlocutore unico nei confronti dell'Autorità di gestione del PSR, del Servizio competitività sistema agro alimentare e dell'Organismo Pagatore – AGEA o suo delegato. Nel caso di GO già costituito con soggettività giuridica il capofila corrisponde al rappresentante legale dello stesso.

4. Il partenariato del GO, così come risultante alla conclusione della prima fase del bando, può essere completato in questa fase con l'integrazione di ulteriori soggetti tra i seguenti:

a) imprese agricole e forestali in forma singola, associata o cooperativa;

b) consorzi, società consortili e cooperative;

c) imprese del settore agroalimentare;

d) organizzazioni professionali;

e) soggetti del settore della ricerca (università, enti e organismi di ricerca o sperimentazione, ricercatori, fondazioni e associazioni di ricerca riconosciute);

f) consulenti;

g) formatori.

4-5. Il GO è, in ogni caso, composto da un minimo di due soggetti, tra cui obbligatoriamente almeno una delle imprese di cui alla lettera a) o alla lettera c), nonché da almeno un soggetto di cui alle lettere e), f) e g), del comma precedente.

5-6. Le imprese che compongono il GO sono in possesso dei seguenti requisiti:

...

La numerazione dei commi prosegue di conseguenza.

### Articolo 16 - Congruità e ragionevolezza dei costi

Articolo 16 - Congruità e ragionevolezza dei costi

1. I costi relativi all'operazione oggetto della domanda di sostegno devono essere congrui e ragionevoli. La valutazione della congruità e ragionevolezza avviene come di seguito:

...

b) per le spese di personale interno, di cui all'articolo ~~11~~ 13, comma 2, lettera c),

...

2. La valutazione della congruità e ragionevolezza dei **costi diretti e specifici dei progetti di innovazione per investimenti** di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e), punti 1, 2 e 3, viene effettuata sulla base della seguente documentazione presentata secondo le modalità previste dall'articolo 19:

...

c) per le **spese generali**, in assenza di prezziari di cui alla lettera a), punto 3 la valutazione di congruità viene fatta sulla base di quanto disposto al precedente ~~comma 2, lettera e)~~ **comma 1, lettera a)**;

d) per i costi per **investimenti immateriali**, la valutazione di congruità viene fatta sulla base di quanto disposto al precedente ~~comma 2, lettera e)~~ **comma 1, lettera a)**;

...

### Articolo 19 - Presentazione della domanda di sostegno

1. Il capofila, dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (BUR) ed entro il **1 ottobre 2018**, compila, sottoscrive con firma digitale e trasmette la domanda di sostegno, corredata della documentazione di cui ~~all'articolo 16~~ **20**, in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), [www.sian.it](http://www.sian.it).

...

3. Il ~~beneficiario~~ GO presenta, ai sensi dei commi precedenti...